

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla pre intesa del 21/12/22 del contratto decentrato anno 2022.

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti Gianluca dott. Franceschetti, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/06/2022, per un triennio:

Vista la richiesta di parere sulla proposta di delibera di cui all'oggetto con nota via e-mail del 21/12/22, anticipata in bozza il 14/12/2022;

Visto l'art. 5, c.3 del CCNL 01/07/99 comparto Regioni-EE.LL., così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, in merito ai tempi ed alle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Visto l'art. 40 bis c.1 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 55 c. 1 D.Lgs 150/2009, che demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;


Preso atto che è stato anticipato via e-mail in data 16/12/22, l'ipotesi di contratto decentrato del Comune di Povegliano Veronese per l'anno 2022, sottoscritta il 21/12/22;

Preso visione della seguente documentazione:

- La deliberazione della Giunta C.le n. 135 del 30/11/2022, successivamente rettificata con deliberazione n. 144 del 14/12/2022, che ha approvato le linee di indirizzo per la contrattazione 2022;
- La Determinazione n. 466 del 30/11/2022, successivamente rettificata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 503 del 14/12/2022, di costituzione complessiva del fondo risorse decentrate 2022;
- La relazione illustrativa e tecnico finanziaria, prot 14403/22 sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario;
- L'ipotesi di contratto decentrato 2022;

Richiamati:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e di competenze degli organi di governo, e richiamate in particolare le seguenti norme contenute nel d.lgs. 165/2001:
 - l'art. 7, comma 5, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;
 - l'art. 40, comma 3-quinquies, in base al quale lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi;
 - l'art. 40-bis, che prescrive il controllo, da parte dell'organo di revisione, sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
 - il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 16 novembre 2022, ed in particolare l'art. 79, comma 7, il quale prevede che la disciplina di tale articolo per la costituzione dei Fondi risorse decentrate si attua dal 1° gennaio 2023 e da tale data si devono ritenere disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel suddetto articolo;
 - il CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, e in particolare gli articoli sulla costituzione (art. 67) e l'utilizzo (art. 68) del fondo risorse decentrate;
 - l'art. 23 del d.lgs. 75/2017, in base al quale, nelle more del processo di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni ad opera dei contratti collettivi nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.



1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 il quale ha previsto: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*,
- il DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 (contenimento delle spese di personale);
- il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Povegliano, come da ultimo assestato;

Considerato che:

- le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata devono essere previste nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale;
- i contratti predisposti in violazione dei vincoli imposti dai contratti nazionali e che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale sono nulli;

Dato atto che il fondo risorse decentrate 2022:

- rispetta le norme di contenimento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale comunale (da ultimo con riferimento all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017);
- congruamente e legittimamente stanZIA le risorse variabili appostate annualmente sul fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge;

Dato atto che:

- le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) ammontano in via presuntiva ad € **54.008,19**;
- le risorse stabili ammontano a € **81.973,69**;
- di conseguenza, gli utilizzi aventi natura certa e continuativa sono tutti finanziati con risorse stabili;

Preso atto che per l'anno 2022, è stata effettuata la **decurtazione di euro 1.956,06** per il superamento del limite 2016 (ai sensi art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017), come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa;

Considerato che il fondo complessivo è così composto:

- nella parte **stabile** del fondo per € **81.973,69**, di cui non soggette al limite ex art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 € 3.638,25;
 - nella parte **variabile** del fondo per € **43.492,83**, di cui non soggette al limite ex art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 € 37.822,92 (incentivi tecnici, incentivi fiscali, istat, economie su straordinario);
- per un totale complessivo di € 125,466,52, al quale viene applicata la decurtazione di € 1.956,06, per un totale di risorse a disposizione della contrattazione integrativa **pari a € 123.510,47**

Preso atto che:

- il Comune di Povegliano ha dimostrato la copertura finanziaria dei provvedimenti in esame;
- il Comune di Povegliano ha adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 196 del 31/12/2010 e n. 53 del 15.05.2019 il sistema di misurazione, valutazione ed integrità della performance del personale, coerente con le vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare con il d.lgs. 150/2009;

Rilevato che il Comune di Povegliano non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto e svolge un continuo monitoraggio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;




Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole sulla ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata 2022 del Comune di Povegliano Veronese, sottoscritto il 21/12/2022;

Li 21/12/2022

Il Revisore Unico dei Conti
Gianluca dott. Franceschetti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gianluca Franceschetti', written over a horizontal line.